Firmato digitalmente da

ANTONIA MARMILLATA
CN = MARMILLATA ANTONIA
C = IT

COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZI SOCIALI

Allegato alla determinazione Servizi Sociali n. 17/71 del 22/02/2022

BANDO

Per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli, ,
di cui al DL102/2013, convertito nella L. 124/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti
- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L 23.5.2014, n. 80;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016; - DGR n. 49/2 del 30/09/2020;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 228 del 23/09/2021; - DGR n. 11/21 del 24/03/2021.
- la Determinazione n. 0000129 Protocollo n. 0003715 del 28/01/2022 della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica – dell'Assessorato dei lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

Rilevata la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti;
Richiamata la Determinazione n. 17/71 del 22/02/2022 di approvazione del presente bando e del relativo modulo di domanda e dell'informativa interessati

RENDE NOTO

CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
PREVISTO DAL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L.N°
102/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N° 124/2013 –

Articolo 1 - Premessa

Il presente bando "aperto", privo di scadenza, per cui i cittadini potranno presentare istanza al Comune in ogni momento dell'anno, è finalizzato alla individuazione di soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'oggetto.

Articolo 2 – Requisiti di ammissibilità

Il Comune determina l'ammissibilità delle domande, presentate dagli inquilini morosi incolpevoli:
a) Accertando le condizioni di morosità incolpevole ai sensi dei successivi articoli 3 e 4;
b) verificando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda:
1. abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e, per i soli casi di cui alle lettere a) e b) di cui al successivo art. 5, sia intervenuta la convalida dello sfratto con fissazione della data per il rilascio dell'alloggio;
3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
4. abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
c) verificando che il richiedente, così come ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
d) verificando che il richiedente non sia un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 3 – Definizione di morosità incolpevole.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, valutata come descritto all'art. 4. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e, quindi, successiva rispetto alla stipulazione del contratto di locazione. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo ad una delle seguenti cause:

-perdita del lavoro per licenziamento non dovuto a giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Articolo 4– - Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale, e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE. Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati. In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità. Per il lavoratore autonomo, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo. La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare", di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 30/3/2016, può essere anche determinata dalla necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

Articolo 5–– Contributi concedibili.

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Qualora il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ad anni due (con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto), il contributo potrà essere concesso esclusivamente a valere su risorse regionali;

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale, pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei Comuni ove non siano definiti gli accordi di

cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998, trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

Il contributo concesso per la finalità di cui alla lettera a) non è cumulabile con i contributi concessi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d).

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, che non può essere stipulato con il precedente locatore o per lo stesso immobile.

L'ammontare della morosità riconoscibile per la fattispecie a) è quello che risulta dall'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o da altro atto giudiziario, fatto salvo il limite del contributo massimo concedibile.

Ai fini del calcolo del contributo per la casistica di cui alla lettera b), occorre moltiplicare il canone mensile per il numero di mesi successivi a quello del provvedimento esecutivo di sfratto, oggetto di differimento, sino al valore massimo di € 6.000,00. Il Comune può erogare il contributo al termine di ciascun mese di differimento. In ogni caso i contributi saranno erogati direttamente al proprietario dell'alloggio.

Il Comune prima dell'erogazione del contributo:

- verifica che persistano le condizioni di fatto e di diritto per cui il contributo è stato richiesto;
- rende edotto il locatore dell'obbligo di restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora in futuro vengano meno le condizioni di fatto e di diritto per le quali è stato riconosciuto il contributo.

A titolo meramente esemplificativo: qualora il locatore abbia ricevuto il canone relativo a dodici mensilità per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 5 e l'inquilino abbandoni l'alloggio dopo soli quattro mesi; in questo caso il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa a otto mensilità di canone.

Articolo 6 – Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica.

Il Comune adotta le misure necessarie per comunicare alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una eventuale graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande

I soggetti che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti devono presentare istanza indirizzata al Responsabile del Servizi Sociali del Comune, sulla base del modello predisposto dall'ufficio.

Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

1 . A mano;
2 . Tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comuneossi.it
3 . a mezzo raccomandata A/R.

I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici comunali e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.ossi.ss.it, nell'apposita pagina dedicata.

L'istanza sarà redatta in forma di autocertificazione con riferimento ai requisiti di cui al presente bando ed in particolare si dovrà dichiarare:

- Di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- Di essere cittadino di altro Stato in possesso di carta o permesso di soggiorno (allegare certificazione);
- Di essere residente nel Comune di Ossi;
- La composizione del proprio nucleo familiare
- Che il richiedente e nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- Di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nel Bando;

Di trovarsi in una delle seguenti condizioni per accedere ai requisiti preferenziali :

- Presenza nel proprio nucleo di ultrasettantenne;
- Presenza nel proprio nucleo di minori;
- Presenza nel proprio nucleo di soggetti con invalidità per almeno il 74% (**allegare documentazione**);
- Essere in carico alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale (**allegare documentazione**);

E inoltre, relativamente **alla sussistenza dei requisiti generali**

- di avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- Di aver avuto nell'anno precedente al verificarsi della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare un reddito ISE pari ad €_____(riportare l'importo) o un ISEE pari ad € _____ riportare l'importo)
- di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida
- nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art.5 di essere destinatario di un provvedimento di rilascio dell'immobile (da allegare)
- abitativo regolarmente registrato e di risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.
- di non essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

Relativamente alla causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare**, (allegare idonea documentazione per la necessaria valutazione**):

- perdita del lavoro per licenziamento non dovuto a giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali)

Articolo 8–
Allegati all'istanza

:

Alla domanda di partecipazione al bando del cittadino devono essere allegati, a pena di esclusione:
1) il contratto di locazione in essere, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 5;
2) l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3) il provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 5;
4) la dichiarazione di rinuncia (Allegato 1), da parte del proprietario dell'alloggio, all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (solo nel caso della fattispecie a) dell'articolo 5). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
5) la dichiarazione di consenso (Allegato 2), da parte del proprietario dell'alloggio, al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa (solo nel caso della fattispecie b) dell'articolo 5). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
6) la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'alloggio e dal richiedente (Allegato 3) di impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell'articolo 5), eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell'articolo 5). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale.
Si dovrà , altresì, allegare:

1. Documento di identità in corso di validità.
2. Carta o permesso di soggiorno (solamente per i soggetti di altro stato non europeo
3. In ordine alla sussistenza dei requisiti generali:
    - Certificato di reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
4. Certificato reddito ISE o ISEE relativo all'anno precedente al verificarsi della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
5. In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito:
    a) Documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della data che dovrà essere successiva alla data di stipula del contratto;
    b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
    c) Attestazione della decorrenza della cassa di integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
    d) Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
    e) Dichiarazione della cessazione di attività di libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
    f) Certificazione delle autorità che dichiarino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione illustrativa per la necessaria valutazione

Articolo 9 – Motivi di esclusione della domanda

Saranno escluse le domande:

- Mancanza dei requisiti.
- Non redatte sull'apposito modello di domanda o su un modello analogo che lo riproduca integralmente.
- Redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 2.
- Prive della documentazione richiesta a pena di esclusione;
- Non debitamente firmate e non corredate dei documenti richiesti di cui all'art. 8.

Articolo 10– Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

Articolo 11– Informativa in materia di protezione dei dati personali

I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente procedimento e per scopi istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679.

Articolo 12 – Norme finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore e al Bando regionale permanente approvato con Determinazione 0000129 Protocollo n. 0003715 del 28/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonia Marmillata

Firmato digitalmente da

ANTONIA MARMILLATA

CN = MARMILLATA ANTONIA
C = IT